



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTOGLIO"

Via Scuole Medie s.n.c. – 95032 Belpasso (CT)
C.F. 93253630870 – C.M. CTIC8BM00T – Tel. 095 912381

ctic8bm00t@istruzione.it; ctic8bm00t@pec.istruzione.it; scuolaninomartoglio.edu.it

Belpasso, 07.10.2024

Al personale scolastico

Agli alunni e alle loro famiglie

All'albo e al sito WEB

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MARTOGLIO-BELPASSO
Prot. 0002812 del 09/10/2024
V (Uscita)

Circolare n.70

Oggetto: Obbligo scolastico – nuove disposizioni in applicazione del D.L. 123/2023 c.d. "Caivano".

Si informano le SS.LL. che il D.L. 123 del 8 novembre 2023 recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano, convertito nella Legge n.159 del 13 novembre 2023, ha ridisegnato la procedura di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e sostituendo di fatto l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994).

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge.

I docenti e la segreteria didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. In questi casi il Dirigente Scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione e lo sollecita a far riprendere la frequenza dell'alunno. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Il Sindaco in caso di violazione dell'obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco è punita con la reclusione fino a due anni nei casi di mancato adempimento all'obbligo (mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione) oppure fino a un anno nei casi di elusione dell'obbligo (assenza del minore da scuola).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTOGLIO"

Via Scuole Medie s.n.c. – 95032 Belpasso (CT)
C.F. 93253630870 – C.M. CTIC8BM00T – Tel. 095 912381

ctic8bm00t@istruzione.it; ctic8bm00t@pec.istruzione.it; scuolaninomartoglio.edu.it



Anche il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 331 del ccp, nell'esercizio delle sue funzioni, avendo notizia di reato perseguibile di ufficio, procede a fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

Tutto ciò premesso:

I sigg. genitori sono invitati a controllare scrupolosamente le assenze effettuate dai propri figli, producendo con tempestività le giustificazioni e garantendo la regolare presenza a scuola degli stessi.

I docenti prevalenti/coordinatori di classe controlleranno ogni 15 giorni le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso di assenze ricorrenti o prolungate, contatteranno la famiglia dell'alunno/a, invitandolo a riprendere la regolare frequenza, previa giustificazione. Qualora l'alunno non rientri subito a scuola, eccetto i casi dovuti a malattia da giustificarsi al rientro mediante produzione di certificato medico rilasciato dal MMG/PLS e i casi rientranti nelle previste deroghe, i docenti prevalenti/coordinatori avviseranno i referenti dispersione che, tramite l'ufficio di segreteria, contatteranno formalmente la famiglia dell'alunno/a per sollecitarne l'immediato rientro a scuola. I medesimi referenti attueranno altresì le procedure previste dalla norma anche in accordo con l'osservatorio d'area.

Nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, i referenti dispersione e l'ufficio segreteria didattica ne daranno immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare la succitata procedura.

La presente ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Santa Tomasello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93